

**VALORE SOGLIA DI CUI ALL'ART. 34.1/f DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

Richiamato l'art. 14-7 del DM n.226/11 il quale dispone che "al fine della previsione della decadenza viene considerato, come indicatore complessivo di sicurezza e qualità la somma dei punteggi corrispondenti ai livelli effettivi per i parametri di sicurezza e qualità raggiunti nell'anno, calcolati con le formule utilizzate nel disciplinare di gara, e *come valore soglia, da inserire nel contratto di servizio, il valore più alto fra:*

- a) Il punteggio relativo ai criteri di sicurezza e qualità in base ai livelli offerti dall'impresa aggiudicataria in sede di gara meno la differenza tra il punteggio complessivo di gara della medesima impresa e quello della seconda classificata;*
- b) Il 90% del punteggio relativo ai criteri di sicurezza e qualità in base ai livelli offerti dall'impresa aggiudicataria in sede di gara."*

Visto l'allegato al verbale n. 1 del 12-02-2018 della commissione di gara di valutazione dell'offerta tecnica relativa ai sub criteri di sicurezza e qualità dal quale risultano l'offerta e i relativi punteggi attribuiti all'impresa Italgas Reti S.p.A. e nello specifico **22** punti per il sub criterio livelli di sicurezza e **5** per il sub criterio livelli di qualità.

Atteso che alla gara ha partecipato un solo concorrente, il valore soglia da inserire nel contratto corrisponde al **90%** del punteggio conseguito dalla concorrente.

**Valore soglia = (22+5)\*90% = 24,3 punti**

**Pertanto il valore soglia da inserire nel contratto di servizio risulta essere pari a 24,3 punti.**